



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/665982

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. <u>13</u>	OGGETTO: Accordo Transattivo per la definizione di un procedimento in corso di causa tra il Comune di Raddusa e Comes/Pennisi. Decreti ingiuntivi n. 3282/2021 (RG n. 3670/2021) e n. 3549/2020 del 26.09.2020 (RG n. 4831/2020)
Data <u>13.04-2023</u>	

L'anno duemilaventitre, il giorno 13 del mese di aprile alle ore 16:30 nella sala della Giunta Municipale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Municipale.

All'appello risultano:

N.	Nome e Cognome	Qualifica	Presente	Assente
1	DOTT. EMILIO COSENTINO	Sindaco	X	
2	DOTT. GIUSEPPE MARINO	Vice Sindaco	X	
3	SIG. LUIGI VITANZA	Assessore		X
4	SIG. RENZO DRAGONE	Assessore		X
5	SIG.RA M. CONCETTA CUTRONA	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Monia Rinaldi

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la legge regionale n. 30 del 23/12/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa;
- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi del art. 49 del D. L.vo n. 267/2000, come recepito dalla L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere favorevole;

Vista la proposta di deliberazione n. 6 del 31-03-23 ed il cui oggetto è trascritto al documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ribadito che la proposta è munita dei pareri prescritti dalle succitate leggi; fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; con votazione unanime e palese

DELIBERA

- 1) **Approvare** la proposta di cui in premessa ed avente l'oggetto ivi indicato.
- 2) **Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di tesoreria: C.C.P. 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

N. 6 del Registro Data 31-03-2023	OGGETTO: Accordo Transattivo per la definizione di un procedimento in corso di causa tra il Comune di Raddusa e Comes/Pennisi. Decreti ingiuntivi n. 3282/2021 (RG n. 3670/2021) e n. 3549/2020 del 26.09.2020 (RG n. 4831/2020)
---	---

Su proposta del Vice Sindaco

Dott. Giuseppe Marino

Pareri

Ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L.R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Li, 31-03-2023



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Rag. Daniela Trovato Monastra

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Li, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sig.ra Rosalia Pavone



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 6 del 31-03-2023

OGGETTO: Accordo Transattivo per la definizione di un procedimento in corso di causa tra il Comune di Raddusa e Comes/Pennisi. Decreti ingiuntivi n. 3282/2021 (RG n. 3670/2021) e n. 3549/2020 del 26.09.2020 (RG n. 4831/2020).

IL VICE SINDACO

PREMESSO CHE

- con Ricorso per Decreto Ingiuntivo, i sigg.ri Comes Carmela e Pennisi Sergio Maria Ambrogio chiedevano al Tribunale di Catania l'ingiunzione di pagamento in danno al Comune di Raddusa a titolo di omesso pagamento del contributo al mantenimento, previsto per la Regione Sicilia dal D.A. n. 481 del 28/02/2005, in qualità di affidatari dei minori S.S e S.G, provenienti dal Comune di Raddusa (CT) di residenza della loro famiglia di origine;
- l'adito Tribunale in data 19/08/2021 emetteva decreto ingiuntivo n. 3282/2021 (RG n. 3670/2021) con il quale ingiungeva al Comune di Raddusa il pagamento della somma di € 14.584,80, oltre interessi come da domanda e spese di procedura, liquidate in € 540,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A. come per legge;
- avverso il Decreto Ingiuntivo regolarmente notificato, si opponeva il Comune di Raddusa, rappresentato e difeso dall'Avv. Cesare Salmè, incoando il procedimento RG n. 13404/2021 innanzi al Tribunale di Catania;
- parallelamente, i sigg.ri Comes Carmela e Pennisi Sergio Maria Ambrogio in data 17.11.2021 intimavano atto di precetto per l'importo di €.11.893,72 in danno del Comune di Raddusa, dovuto – a dire degli intimanti – per le causali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo n. 3549/2020 del 26.09.2020 per l'importo di €.10.632,00 emesso dal Tribunale di Catania il 15.01.2016, in seno al procedimento RG n. 4831/2020, notificato il 29.09.2020 e non opposto nei termini di legge, spedito in formula esecutiva il 09.06.2021 e poi notificato nella formula esecutiva in data 17.06.2021;

PRESO ATTO della mail pervenuta in data ___ prot. N° ___ con la quale l'avv. Salmè, ha comunicato di aver raggiunto un accordo transattivo con la controparte per un importo complessivo di € 21.264,00 comprensivo delle spese

OMNIA (quindi comprensivi di interessi, accessori, spese legali, ecc.) a titolo di contributo al mantenimento dei minori, per gli anni in contestazione e fino a tutto il mese di dicembre 2022, con rinuncia da parte dei sigg.ri Comes Carmela e Pennisi Sergio Maria Ambrogio alle

somme di cui ai decreti ingiuntivi n. 3282/2021 (RG n. 3670/2021) e n. 3549/2020 del 26.09.2020 (RG n. 4831/2020);

TENUTO CONTO che, in ragione delle risultanze istruttorie, il Legale di Fiducia dell'Ente ritiene che il raggiungimento di questo accordo transattivo, costituisca un'occasione di importante risparmio per l'Ente, garantendo l'annullamento di ogni alea di giudizio rispetto ad ulteriori e maggiori importi ritenuti eventualmente dovuti;

VISTA la proposta di accordo transattivo, pervenuta dal Legale di Fiducia dell'Ente in data 28/03/2023, prot. n. 3825, per la definizione dei procedimenti RG_____, che si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

CONSIDERATO che appare opportuno e conveniente per il Comune di Raddusa addivenire alla definizione transattiva della vicenda nei termini suggeriti dal difensore di fiducia dell'ente, al fine di porre fine ad una controversia già cominciata;

RILEVATO che la Giunta Comunale non intravede ragioni di diritto e di fatto per discostarsi dal suddetto parere;

RITENUTO di approvare l'allegata bozza di conciliazione che, in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto, verrà con il medesimo approvata;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere per conto dell'Ente, l'atto di cui trattasi;

CONSTATATO, inoltre, che:

-la competenza ad autorizzare la transazione della lite appartiene alla Giunta Comunale, specularmente a quanto avviene per l'autorizzazione ad agire in giudizio;

-gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'art. 194 del T.U.E.L., dedicato al "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio", e non sono, pertanto, equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo;

OSSERVATO, anche, che sul punto concordano tutte le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che sono state chiamate a pronunciarsi in merito, tra cui si richiama, la Corte dei Conti, sezione di Controllo per la Regione Siciliana che, con deliberazione n. 164/2016/PAR del 5 settembre 2016, ha sancito i seguenti principi: *"L'accordo transattivo non può essere ricondotto al concetto di sopravvenienza passiva e dunque alla nozione di debito fuori bilancio sottesa alla disciplina in questione. Gli accordi transattivi, infatti, presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Pertanto con riferimento agli accordi transattivi l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni"*

derivanti dagli accordi stessi” (Cfr. Corte dei Conti, Sezione Piemonte, delibere n. 383 del 2013 e n. 20 del 2015, Sezione Calabria, delibera n. 406 del 3.08.2011)

PRESO ATTO CHE:

-di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art. 1965 c.c. (cfr. Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009);

-la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa all'Amministrazione nell'ambito della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa;

-uno degli elementi che l'Ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;

VALUTATA la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'ammissibilità di una transazione, di seguito, riportati:

- esistenza di una controversia pendente davanti al Tribunale Civile di Catania;

- la transazione ha ad oggetto diritti disponibili ai sensi dell'art. 1966, comma 2 c.c.;

- il rapporto giuridico oggetto di contesa ha carattere patrimoniale ai sensi dell'art. 1321 c.c.;

-l'accordo, oggetto della presente proposta di deliberazione, cade su un rapporto che oltre a presentare, nell'opinione delle parti, carattere di incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni;

VISTA l'allegata bozza di accordo transattivo;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ACQUISITI i prescritti pareri ex art. 49 T.U.E.L.;

per le motivazioni sopra esposte, con votazione unanime espressa in forma palese,

D E L I B E R A

1. di definire in via transattiva, per le motivazioni in premessa esposte e che si richiamano quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la cause aventi ad oggetto i giudizi pendenti davanti al Tribunale Civile di Catania, Decreti ingiuntivi n. 3282/2021 (RG n. 3670/2021) e n. 3549/2020 del 26.09.2020 (RG n. 4831/2020), promossi da Comes e Pennisi c/ Comune di Raddusa;

2. di approvare l'allegato schema di atto di transazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di autorizzare il Sindaco, dott. Emilio Cosentino a sottoscrivere l'atto di conciliazione;

4. di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, il presente atto immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott. Emilio Cosentino



Il Segretario Comunale
Dott. ssa Monia Rinaldi

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(per 15 – 30 – 60 gg.)

Pubblicata all'albo pretorio on-line dal _____ al _____ al n. _____ senza opposizioni e reclami.

Dalla residenza municipale, li

Il Responsabile delle Pubblicazioni
(rag. Daniela Trovato Monastra)

Il Capo Area
(rag. Daniela Trovato Monastra)

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Messo Comunale e del Capo Area

certifica

Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici ⁽¹⁾ giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Monia Rinaldi

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 13-04-2023

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal _____, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, 13-04-2023

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Monia Rinaldi)